



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BRUNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 2008

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna»

ONOREVOLI SENATORI. - Nel Trattato che istituisce la Comunità europea, come sostituito dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, ratificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 209, all'articolo 158, secondo paragrafo, si assegna alla Comunità il compito di «ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari».

Il Trattato, dunque, ammette espressamente che a condizioni di oggettivo svantaggio corrisponde un'opportunità di trattamento differenziato. Si tratta di opportunità che si inseriscono nel contesto della costituzione di una «Europa delle regioni» in cui le autonomie regionali e locali, concorrendo con gli Stati e le istituzioni comunitarie alla realizzazione del processo di integrazione, rendano più credibile il principio di condivisione allargata e di avvicinamento ai cittadini delle decisioni assunte a livello europeo. Al fine di evitare che il divario con la parte più sviluppata dell'Europa piuttosto che ridursi si accresca ulteriormente, tutte le regioni, anche quelle più svantaggiate e periferiche, devono infatti trovare quanto meno un accesso diretto alla rappresentanza.

In questa direzione, dopo le modifiche introdotte nel 1997 dal Trattato di Amsterdam, deve ritenersi utile un corrispondente adeguamento della nostra legislazione interna in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, attraverso il riconoscimento alla Calabria, alla Sardegna e alla Sicilia del diritto ad esprimere una propria rappresentanza differenziata in seno alle istituzioni comunitarie.

La legge 24 gennaio 1979, n. 18, stabilisce infatti che la ripartizione dei seggi abbia luogo nell'ambito di circoscrizioni elettorali composte di più regioni, con la conseguenza della più che probabile esclusione dal Parlamento europeo dei rappresentanti di quelle regioni che, all'interno di un'unica circoscrizione, abbiano un numero di elettori considerevolmente inferiore rispetto a quello delle regioni più popolose.

Tale criterio è in particolar modo penalizzante per la regione Calabria - ricompresa nell'attuale IV Circoscrizione «Italia meridionale» insieme ad Abruzzo, Molise, Campania Basilicata e Puglia - e la regione Sardegna - a tutt'oggi ricompresa con la Sicilia nella V circoscrizione «Italia insulare» - che si sono viste in questi anni di fatto complicata la possibilità di partecipare con una propria rappresentanza eletta nei vari organismi comunitari. La stessa riduzione della delegazione Italiana al Parlamento europeo dovuta al processo di allargamento dell'Unione ha ulteriormente pregiudicato la possibilità materiale di accesso di propri rappresentanti eletti per le suddette regioni.

Per questo, in vista delle imminenti consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo, si auspica la sollecita approvazione del presente disegno di legge per la costituzione di distinte circoscrizioni elettorali per la Calabria, per la Sicilia e per la Sardegna, aventi per capoluogo circoscrizionale rispettivamente Catanzaro, Palermo e Cagliari, con le conseguenti modifiche e integrazioni all'ordinamento elettorale vigente a tal fine necessarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica della tabella allegata alla legge
24 gennaio 1979, n. 18)*

1. La tabella A allegata all'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 12 della legge
24 gennaio 1979, n. 18)*

1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle circoscrizioni V, VI e VII le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non più di 10.000 elettori».

Art. 3.

*(Modifica dell'articolo 14 della legge
24 gennaio 1979, n. 18)*

1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«L'elettore può manifestare non più di tre preferenze in ogni circoscrizione, ad esclusione delle circoscrizioni V, VI e VII, nelle quali può manifestare non più di una preferenza».

Art. 4.

*(Rideterminazione dei seggi assegnati
alle circoscrizioni elettorali)*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideeterminato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 18 del 1979, come sostituita dall'articolo 1 della presente legge.

ALLEGATO
(articolo 1):

«TABELLA A
(articolo 2)

	Circoscrizioni	Capoluogo della Circoscrizione
I	Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)	Milano
II	Italia nord-orientale (Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia Romagna)	Venezia
III	Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	Roma
IV	Italia meridionale superiore (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata)	Napoli
V	Calabria	Catanzaro
VI	Sicilia	Palermo
VII	Sardegna	Cagliari

